

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA RIZZO

Seduta del 08/05/2025

FATTO

Nel ricorso e nel reclamo, il cliente afferma quanto segue:

- di aver concluso n. 4 contratti di prestito personale con l'intermediario (nn. *BEZ; *1RM; *7W9; *QUE);
- di aver scoperto di essere stato segnalato negativamente nei SIC (CRIF, CTC ed Experian) e in Centrale dei Rischi;
- le segnalazioni negative, sia nei SIC sia in Centrale dei Rischi, sono illegittime, sotto il profilo formale, in quanto non sono state precedute da idoneo avviso di prima segnalazione;
- la segnalazione in Centrale dei Rischi è altresì illegittima, sotto il profilo sostanziale, in quanto l'intermediario non ha effettuato l'analisi della complessiva situazione finanziaria del cliente, il quale non si trovava in una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica, essendosi adoperato per definire le proprie posizioni debitorie;
- inoltre, se fosse stato preavvertito circa le imminenti segnalazioni, si sarebbe adoperato per evitarle;
- peraltro, la nozione di insolvenza da considerare, ai fini della segnalazione a sofferenza, non corrisponde alla nozione di insolvenza fallimentare;

- a seguito del reclamo datato 05/03/2024, l'intermediario disponeva la cancellazione della posizione nei SIC solo relativamente al contratto n. CIT*BEZ.

Il ricorrente domanda, quindi, la cancellazione delle segnalazioni nei SIC e in CR.

Con le controdeduzioni, l'intermediario convenuto afferma quanto segue:

- il cliente ha stipulato n. 3 contratti di prestito personale con l'intermediario: (i) n. *QUE in data 22/09/2020 per € 4.000,00 rimborsabile mediante 72 rate complessive; (ii) n. *7W9 in data 28/04/2021 per € 11.000,00 rimborsabile mediante 84 rate complessive; (iii) n. *1RM in data 15/11/2021 per € 13.000,00 rimborsabile con 84 rate complessive;
- nel corso del rapporto sono stati registrati notevoli ritardi nel pagamento delle rate;
- inviava pertanto (i) una comunicazione di risoluzione del contratto *7W9 per inadempimento e decadenza dal beneficio del termine, contenente il preavviso di imminente segnalazione in CR e SIC, tramite raccomandata A/R n. *248 recapitata in data 11/08/2023; (ii) una comunicazione di risoluzione del contratto *QUE per inadempimento e decadenza dal beneficio del termine, contenente il preavviso di imminente segnalazione in CR e SIC, tramite raccomandata A/R n. *912 recapitata in data 20/09/2023; (iii) una comunicazione di risoluzione del contratto *1RM per inadempimento e decadenza dal beneficio del termine, contenente il preavviso di imminente segnalazione in CR e SIC, tramite raccomandata A/R n. *923 recapitata in data 20/09/2023;
- i 3 contratti in questione sono risolti per inadempimento e sono stati ceduti nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione dei crediti;
- i preventivi avvisi di segnalazione in SIC e CR sono stati regolarmente inviati all'indirizzo di residenza del ricorrente nonché via e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dal cliente nei contratti;
- il cliente non contesta la legittimità delle segnalazioni sotto il profilo sostanziale e non ha provato circostanze idonee a giustificare la cancellazione;
- dato che il cliente non contesta l'effettivo ritardo nel pagamento delle rate, che è peraltro provato in atti, la segnalazione in CR è legittima anche sotto il profilo sostanziale;
- pertanto, tutte le segnalazioni sono legittime sia sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente lamenta l'illegittimità delle segnalazioni disposte dall'intermediario in CRIF, EXPERIAN e CTC, poiché effettuate in difetto del presupposto formale. Per tale ragione, domanda la cancellazione delle stesse.

Il ricorrente lamenta, altresì, l'illegittimità delle segnalazioni "a sofferenza" disposte dall'intermediario in Centrale dei Rischi poiché effettuate in difetto del presupposto formale e sostanziale. Per tale ragione, domanda la cancellazione delle stesse. Le segnalazioni contestate traggono origine da tre contratti di prestito personale, sottoscritti dalle parti rispettivamente in data 22/09/2020 (contratto n. *QUE); 28/04/2021 (contratto n. *7W9) e 15/11/2021 (contratto n. *1RM). Detti contratti risultano essere risolti per inadempimento del ricorrente.

Il ricorrente produce agli atti del presente procedimento le visure relative ai sistemi CRIF, CTC ed EXPERIAN.

Il ricorrente allega visura CRIF del 31/10/2024. Dall'analisi della visura emerge che:

- per il prestito personale n. *1RM, che i dati sono aggiornati al 31/08/2023 e riferiti all'arco temporale dei 24 mesi precedenti; la prima segnalazione negativa visibile risale al mese di gennaio 2023, con indicazione di n. 2 rate non pagate; il numero massimo di rate con ritardo è pari a 5; il credito è stato segnalato a sofferenza nel mese di agosto 2023;
- per il prestito personale n. *7W9, che i dati sono aggiornati al 31/07/2023 e riferiti all'arco temporale dei 24 mesi precedenti; la prima segnalazione negativa visibile risale al mese di gennaio 2023, con indicazione di n. 2 rate non pagate; il numero massimo di rate con ritardo è pari a 5; il credito è stato segnalato a sofferenza nel mese di luglio 2023;
- per il prestito personale n. *QUE, che i dati sono aggiornati al 31/08/2023 e riferiti all'arco temporale dei 24 mesi precedenti; la prima segnalazione negativa che risulta essere visibile risale al mese di gennaio 2023, con indicazione di n. 2 rate non pagate; il numero massimo di rate con ritardo è pari a 5; il credito è stato segnalato a sofferenza nel mese di agosto 2023.

Il ricorrente allega la visura CTC del 29/10/2024 aggiornata al 30/09/2024 (riferita all'arco temporale dei 36 mesi precedenti).

Dall'analisi della visura emerge che:

- per il contratto *1RM (ca*815), la prima segnalazione negativa che risulta essere visibile risale al mese di dicembre 2022, con indicazione di 1 rata non pagata; il numero massimo di rate con ritardo è pari a 6; il rapporto è in stato "Accordato/in essere - Rapporto attivo", sia pure con data fine contratto 4/8/2023;
- con riferimento al contratto *7W9 (ca*354), la prima segnalazione negativa che risulta visibile risale al mese di dicembre 2022, con indicazione di 1 rata non pagata; il numero massimo di rate con ritardo è pari a 6; il rapporto è in stato "Accordato/in essere - Rapporto attivo", sia pure con data fine contratto 4/7/2023;
- con riferimento al contratto *QUE (ca*028), la prima segnalazione negativa che risulta visibile risale al mese di dicembre 2022, con indicazione di 1 rata non pagata; il numero massimo di rate con ritardo è pari a 6; il rapporto è in stato "Accordato/in essere - Rapporto attivo", sia pure con data fine contratto 4/8/2023.

Il ricorrente allega, inoltre, una visura Experian datata 05/11/2024, da cui però non emergono segnalazioni da parte dell'intermediario convenuto e riferibili ai contratti di prestito personale oggetto della presente controversia.

Quanto al preavviso di segnalazione, l'intermediario convenuto deduce di aver regolarmente inviato il preavviso di segnalazione nei SIC e in CR tramite raccomandate A/R. Con riferimento al contratto n. *1RM, produce raccomandata A/R del 13/09/2023 ricevuta dal cliente il 20/09/2023; con riferimento al contratto n. *7W9, produce raccomandata A/R del 07/08/2023 ricevuta in data 11/08/2023; con riferimento al contratto n. *QUE, produce raccomandata A/R del 13/09/2023 ricevuta il 20/09/2023.

Osserva questo Collegio che i preavvisi prodotti agli atti si riferiscono esclusivamente alla segnalazione in Centrale dei Rischi, pur riportando in nota le informazioni relative ai tempi di conservazione delle segnalazioni nei SIC, mentre l'intermediario convenuto non ha

prodotto alcuna comunicazione di preavviso di prima segnalazione nei SIC relativa ai ritardi nel pagamento delle rate dei 3 finanziamenti, risalenti al mese di dicembre 2022 per CTC e al mese di gennaio 2023 per CRIF. Ne consegue l'illegittimità di tali segnalazioni nei SIC, per carenza del presupposto formale del preavviso.

Il ricorrente lamenta, altresì, l'illegittimità delle segnalazioni disposte dall'intermediario in Centrale dei Rischi sia per il difetto del presupposto formale che per il difetto del presupposto sostanziale e, per tale ragione, ne domanda la cancellazione.

Dai documenti agli atti, emerge che il ricorrente è stato segnalato a sofferenza dall'intermediario resistente per la prima volta a ottobre 2023 e fino a dicembre 2023 (data di aggiornamento della visura). Rileva il Collegio che la prima segnalazione a sofferenza è di ottobre 2023 e la notifica del primo avviso di segnalazione in Centrale rischi si è perfezionata in data 11/08/2023.

Nel reclamo il cliente pare contestare all'intermediario, seppur in maniera generica, di non aver effettuato un'adeguata valutazione della sua situazione finanziaria. Il ricorrente non produce, però, alcuna documentazione attestante la sua solvibilità né fornisce alcuna considerazione in merito ai ritardi nel pagamento delle rate dei finanziamenti.

Secondo l'orientamento dei Collegi ABF, l'omesso prolungato pagamento del debito è il fattore principale che consente di considerare integrato il presupposto sostanziale della segnalazione in Centrale dei Rischi. Deve rilevarsi, inoltre, che dalla visura agli atti il ricorrente risulta segnalato a sofferenza anche da un differente intermediario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario faccia quanto necessario per la cancellazione delle contestate segnalazioni in CTC e in CRIF.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA